In considerazione dei quesiti pervenuti da parte delle Banche e degli Intermediari finanziari che operano nell'ambito della cessione del quinto della pensione e alle relative richieste di chiarimenti in merito ad alcuni punti della convenzione 2016-2017 finalizzata a disciplinare l'estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS, di cui alla determina presidenziale del 30 marzo 2016 n. 43, si sottolinea quanto segue.

Art. 8 – TRATTENUTE SULLA PENSIONE

– 3° capoverso: "*in caso di diminuzione ovvero azzeramento della quota cedibile conseguente a variazione della pensione, l'INPS rende disponibile l'importo della quota cedibile alla banca erogante il prestito mediante opportuni strumenti tecnologici*".

In relazione a suddetto punto si precisa che nulla cambia rispetto alle precedenti modalità di comunicazione da parte dell'Istituto in ordine alla variazione della rata contrattualmente pattuita, tramite i flussi riepilogativi mensili di rendicontazione delle quote di cessione del quinto pensione poste in pagamento a favore di ciascuna Banca/Intermediario finanziario. Si è solo formalizzato il fatto, già noto, che le eventuali modifiche della rata di cessione, nel tempo intervenute a vario titolo in capo ad ogni singolo nominativo, con l'indicazione in chiaro della differenza non trattenuta sulla relativa prestazione, vengono comunicate dall'Istituto tramite i suddetti flussi.

Sarà a breve possibile, tramite un'implementazione procedurale, l'acquisizione diretta da parte di ciascuna società dei flussi riepilogativi di propria spettanza tramite l'accesso al sito istituzionale senza che sia necessario attendere il consueto invio del flusso dalla casella di posta elettronica dedicata, come attualmente avviene. Sarà cura di questo Istituto comunicare la data di messa in esercizio di detta modalità di prelievo autonomo dei flussi riepilogativi in argomento e le relative modalità.

- 5° capoverso: "*la banca deve comunicare tempestivamente alla sede INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario l'eventuale avvenuta estinzione del prestito*"

La comunicazione di anticipata estinzione del prestito in corso di recupero deve essere tempestivamente trasmessa dall'intermediario finanziario alla Sede territorialmente competente solo in caso di estinzione non derivante da rinnovo così come previsto dalla comunicazione INPS alle banche/finanziarie del 03.12.2014. Si evidenzia al riguardo di non inoltrare documentazione inerente alle singole pratiche di cessione del quinto pensione alla Direzione Generale.

ART. 10 – TASSI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELLA CONVENZIONE INPS

Si riporta di seguito la griglia dei tassi da applicare ai contratti di cessione del quinto della pensione per il trimestre 1° Gennaio – 31 Marzo 2016

TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO		
Classi di età del pensionato (*)	Fino a 5.000 euro	Oltre 5.000 euro
fino a 59 anni	9,09	8,71
60-69	10,69	10,31
70-79	13,29	12,91

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età si intende a fine piano.

Per completezza, si riporta la griglia dei tassi da applicare ai contratti di cessione del quinto della pensione per il trimestre 1° Aprile – 30 Giugno 2016

TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO		
Classi di età del pensionato (*)	Fino a 5.000 euro	Oltre 5.000 euro
fino a 59 anni	9,06	8,58
60-69	10,66	10,18
70-79	13,26	12,78

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età si intende a fine piano.

Art. 11 – RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI

– 4° e 5° capoverso*: "l'INPS provvede a decurtare dal totale delle quote versate mensilmente gli importi relativi alle quote corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa dell'eliminazione della pensione. Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l'INPS richiede tramite PEC gli importi da restituire…"*

Si precisa al riguardo che l'eliminazione della pensione può avvenire sia per decesso del pensionato che per altre casistiche (ad es. eliminazione della pensione per sentenza, eliminazione per nuove nozze in caso di pensione di reversibilità ecc.)

La nuova modalità di recupero delle rate corrisposte dall'INPS post eliminazione della pensione dovrebbe decorrere presumibilmente dal secondo semestre dell'anno in corso. Si ribadisce tuttavia che per ogni nuova implementazione procedurale sarà cura di questo Istituto provvedere ad informare tempestivamente gli intermediari finanziari. Nel frattempo continua a ritenersi valida l'attuale modalità di rimborso delle rate percepite indebitamente a seguito dell'eliminazione della pensione tramite il ristoro delle

quote sugli IBAN delle singole Sedi territoriali competenti, indicati sul sito istituzionale nell'area dei servizi on-line dedicati alla cessione del quinto.

Art. 13 – RIMBORSO ONERI

– 3° e 4° capoverso: "*per ogni cessione l'onere da rimborsare all'INPS per singola rata è pari a 1,61€. L'INPS provvede a detrarre l'importo dovuto da ciascun soggetto convenzionato dall'ammontare complessivo delle rate di ammortamento ad esso riversato*"

L'aggiornamento del nuovo onere convenzionale decorre dal 1° maggio prossimo. Per quanto riguarda la revisione del costo del servizio dovuto da parte delle società in regime di accreditamento, il relativo messaggio Hermes di imminente pubblicazione prevede la stessa data del 1° maggio 2016.

Non è ancora prevista una data certa di rilascio della funzione relativa alla messa in esercizio della nuova modalità di "mensilizzazione" dell'onere che verrà prelevato sulla singola rata di cessione in capo a ciascun nominativo e pertanto detratto dall'ammontare complessivamente versato dall'Istituto all'intermediario finanziario nel mese di riferimento. Sarà comunque cura di questo Istituto fornire tempestivamente tutte le nuove istruzioni operative necessarie.

All'atto del rilascio delle suddette funzioni procedurali in ordine alle compensazioni delle rate indebitamente versate post eliminazione della pensione e relative agli oneri per il servizio prestato dall'Istituto, si precisa che gli intermediari avranno evidenza di dette compensazioni tramite l'inserimento di ulteriori campi dedicati nei flussi mensili di rendicontazione dei versamenti di propria spettanza.